



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 29/11/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PANNULLO NICOLA, Presidente
PIERONI MARCO, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice

in data 29/11/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3285/2022 depositato il 13/06/2022

proposto da

Forum Sport Center Societa' Sportiva Dilettantistica A R.I. - 08411210589

Difeso da

Lamberto Mattei - MTTLBR61C20H501T
Michele Tozzi - TZZMHL81R12D653K

Rappresentato da Loris Bianciardi - BNCLRS67A04G088R

ed elettivamente domiciliato presso lamberto.mattei@legmail.it

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 12314/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 39 e pubblicata il 15/11/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131920 IMU 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. FORUM SPORT CENTER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. propone appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 12314/39/2021, depositata il 15/11/21, di rigetto del ricorso presentato dalla stessa società contribuente contro l'avviso di accertamento n. 131920 IMU 2015, di mancata applicazione dell'esenzione dall'IMU di una società svolgente attività sportive dilettantistica, avendo ritenuto, la C.T.P., che in materia valga la capacità espansiva del giudicato esterno di cui alle sentenze della Cassazione nn. 33577/2019 2 20334/2019 poiché l'oggetto di detti pronunciamenti è stato ritenuto lo stesso rapporto giuridico dedotto anche nel presente giudizio.

2. L'appellante società deduce due motivi: a) le sentenze della Cassazione richiamate dal primo Giudice quale giudicato esterno atterrebbero ad un rapporto giuridico distinto rispetto a quello in causa, in quanto i provvedimenti riferiti agli anni 2004-2007 che contestava l'IMU riguardavano immobili promiscui, nel senso che l'immobile in cui venivano svolte attività sportive commerciali e dilettantistiche era catastalmente unico, mentre, nel periodo considerato dall'avviso di accertamento impugnato, detta promiscuità è stata espunta poiché l'immobile è stato catastalmente distinto in due unità: D8, ove veniva svolta attività sportiva commerciale e D6, ove veniva svolta attività sportiva con finalità dilettantistiche, donde il venir meno dei requisiti per far applicazione dell'istituto dell'estensione del giudicato esterno; a sostegno della spettanza dell'esenzione, viene altresì richiamata la circolare prot. n. QB20200077587 del 31.01.2020 dell'Agenzia delle entrate recante la disciplina relativa ad "Applicazione esenzione IMU agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività sportive" nonché l'omessa garanzia del contraddittorio; b) carenza di motivazione.

3. Roma Capitale chiede, in sostanza, la conferma nel merito della sentenza della C.T.P., rappresentando che: a) in definitiva, nella specie mancherebbe comunque la dimostrazione dei presupposti dello svolgimento di un'attività sportiva meritevole di regime agevolativo ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992; b) il primo Giudice avrebbe puntualmente motivato circa la sussistenza dei presupposti per l'estensione del giudicato esterno.

4. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello non è fondato.

5.1. In proposito, in disparte la questione dell'estensione o meno del giudicato esterno, si rivela dirimente quanto controdedotto da Roma Capitale, e cioè che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 è prevista per le associazioni sportive dilettantistiche e ad oggi anche per le società sportive dilettantistiche qualora sussistano due condizioni cumulative ovvero: i) il requisito soggettivo, e cioè la natura non commerciale dell'ente, ed ii) il requisito oggettivo, e cioè che l'attività svolta dall'ente nell'immobile rientri

tra quelle previste dall'art. 7 citato, che, nella specie, congiuntamente non ricorrono.

Priva di rilevanza, al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, è la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 24500/2009).

Invero, nel caso di specie, come dedotto da Roma Capitale, per un verso, la categoria catastale cui appartiene il cespite accertato è un D/6 ovvero "Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)", e, per altro verso, si rivela cospicuo - e quindi non di carattere simbolico - il volume d'affari IVA euro 880.725, che è tipico di attività esercitate in forma commerciale; non ricorrono, dunque, le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione; donde, l'inapplicabilità della presunta esenzione.

5.2. Per quanto poi concerne il richiamo alla circolare prot. n. QB20200077587 del 31.01.2020 dell'Agenzia delle entrate recante la disciplina relativa ad "Applicazione esenzione IMU agli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività sportive", in virtù del quale l'odierno appellante chiede di applicare una percentuale di imponibilità IMU pari al 17% della rendita catastale, occorre precisare che - in disparte la valenza giuridica della circolare e sul piano delle fonti - l'articolo 4, comma 6, del Regolamento di cui al d.m. 19 novembre 2012, n. 200 definisce le attività esenti quelle attività sportive effettuate con modalità non commerciali, e dunque, a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Ma, come si è visto, quest'ultimo dirimente elemento permane non comprovato dalla società contribuente che peraltro non dimostra neppure l'imputabilità a soggetti terzi delle attività commerciali pubblicizzate nel proprio sito, né fornisce spiegazioni, ai fini della spettanza dell'esenzione - come si è visto - circa il cospicuo rilevato volume d'affari e il carattere simbolico e dunque non lucrativo degli introiti percepiti dalla FORUM SPORT CENTER (Cass. n. 29510/2023).

5.3. Alla luce di quanto precede, il secondo motivo di appello deve ritenersi assorbito nella ritenuta infondatezza del primo motivo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza euro 3.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 3.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma, 29 novembre 2023

Il relatore

Il Presidente Marco Pieroni
Nicola Pannullo